



Unione Sindacale di Base

Milano, 1 Luglio 2020

Alla Direzione Provinciale I di Milano

Agenzia delle Entrate

dp.1Milano@pce.agenziaentrate.it

al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Milano

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

e.p.c. alla Direzione Regionale Lombardia

Agenzia delle Entrate

dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

alle OO.SS. territoriali

Oggetto: riscontro nota n. prot. 117605 del 29 giugno 2020 DP I Milano - sanificazione straordinaria prima della riapertura al pubblico - Diffida.

In data 25 giugno 2020 la scrivente O.S. ha inviato alla Direzione Provinciale in indirizzo una richiesta di informazioni nella quale si specificava quanto segue:

"Al punto 6 dell'accordo sottoscritto nell'ambito della contrattazione decentrata sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nelle strutture della DP I di Milano è previsto che prima della riapertura degli uffici dovrà essere effettuata la sanificazione straordinaria tramite aziende specializzate e con l'utilizzo dei prodotti aventi le caratteristiche previste dall'Autorità sanitaria (intervento previsto dall'allegato 6 al D.p.c.m. del 26 aprile 2020 e raccomandato dal rapporto ISS n.25/2020 e dalla circolare Min. Salute del 22 maggio 2020).

Considerato che dall'11 giugno alcuni locali della DP (in precedenza chiusi al pubblico ma frequentati dai dipendenti) sono stati riaperti all'utenza per consentire l'erogazione del servizio di ricezione repertori per la loro successiva vidimazione e che non sono giunte alla scrivente O.S.



Unione Sindacale di Base

informative sulle modalità e tempistiche di svolgimento delle operazioni di sanificazione straordinaria preventiva dei locali interessati dalla riapertura, si chiede di conoscere se tali operazioni siano state effettuate.

Qualora il suddetto intervento non fosse stato effettuato si invita la Direzione Provinciale I di Milano a provvedere senza indugio, soprattutto in vista dell'implementazione nell'erogazione dei servizi in presenza che avverrà nei prossimi giorni (sulla base di quanto disposto dalla nota n.71616/2020 della Direzione Regionale Lombardia), comunicando alle Lavoratrici ed ai Lavoratori, nonché alla scrivente O.S., modalità e tempistiche dello stesso."

In riscontro alla nota inviata dalla DP in indirizzo alla scrivente O.S. (n.prot. 117605 del 29 giugno - allegata alla presente) si specifica quanto segue.

Al punto 6 dell'accordo sottoscritto nell'ambito della contrattazione decentrata sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nelle strutture della DP I di Milano è espressamente previsto che ***"prima della riapertura degli uffici dovrà essere effettuata la sanificazione straordinaria"***.

La fonte dell'obbligo di effettuare la sanificazione straordinaria dei locali prima della riapertura al pubblico, risiede dunque in primo luogo nell'accordo sottoscritto tra DP I di Milano da una parte ed RSU e OO.SS. dall'altra.

Nelle premesse della Circolare Min. Salute del 22 maggio 2020 n.17644 (**richiamata dalla scrivente O.S. nella richiesta del 25 giugno**), inoltre, si legge testualmente che *"A seguito dell'accordo Governo-Regioni del 15 maggio 2020, Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative1 , e sulla base del Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15 Maggio 20202 , appositamente redatto per favorire la riapertura in sicurezza delle attività commerciali, è utile presentare alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l'approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni e prestando particolare attenzione al settore dell'abbigliamento. Il quadro normativo rappresentato dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (D.lgs. 81/08)3 , costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia, in riferimento ad ogni sistema aziendale. **L'architettura del sistema di prevenzione di tale decreto ha guidato sia la redazione del protocollo posto in allegato n. 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 (DPCM 26/04/2020)4 , condiviso tra le parti sociali e approvato da queste, sia i criteri guida generali contenuti nei documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità. Le indicazioni operative di sanificazione, inerenti in particolare le attività di disinfezione, descritte in detto protocollo e quelle del Rapporto ISS COVID n. 25 sono pertanto coerenti con quanto previsto dai Titoli IX e X del D.lgs. 81/08, e dalla Legge n.40/20075"**.*



Unione Sindacale di Base

La Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020, quindi, richiama integralmente i contenuti dell'allegato 6 al DPCM 26/04/2020 e del Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15 Maggio 2020.

Il protocollo d'intesa trasfuso nell'allegato 6 al D.p.c.m. del 26 aprile 2020 (ora nell'allegato 12 al D.p.c.m. 11 giugno 2020, in vigore fino al 14 luglio) prevede testualmente che *"nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, e' necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020."*

Il riferimento alla Circolare n.5443 del 22 febbraio deve intendersi relativo esclusivamente alle modalità tecniche e procedurali da seguire nell'esecuzione delle operazioni di sanificazione straordinaria.

La Circolare 5443, diversamente da quanto sostenuto dalla DP in indirizzo, non prescrive interventi di sanificazione straordinaria alla riapertura, prescritti invece dal protocollo d'intesa ora contenuto nell'allegato 12 al D.p.c.m. 11/06/2020, tuttora in vigore.

La circolare citata, infatti, al punto **"Pulizia di ambienti non sanitari"** descrive esclusivamente le modalità tecniche e procedurali delle operazioni di sanificazione che devono essere eseguite nel caso di soggiorno di un caso accertato di Covid-19.

La Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 (che codesta DP ritiene applicabile), prevede invece che *"Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali"*.

Secondo le disposizioni emanate dal Ministero della Salute, quindi, a tutela della salute collettiva, si rende necessaria la sanificazione quando si va a riaprire al pubblico un posto di lavoro che è stato frequentato nei 7-10 giorni precedenti alla riapertura.

Posto che per il principio di gerarchia delle fonti **una circolare ministeriale non può in nessun caso abrogare le disposizioni contenute in un D.p.c.m.**, e che nell'allegato 12 è previsto uno specifico riferimento alle **"aree geografiche a maggiore endemia"** (quale il territorio della regione Lombardia), si evidenzia comunque che, a quanto risulta alla scrivente O.S., i locali della DP I di Milano sono attualmente frequentati dal personale.

Trattandosi nel caso di specie di locali che sono attualmente occupati dai dipendenti non è dunque sufficiente, prima di riaprire al pubblico, effettuare interventi di sola pulizia ordinaria.



Unione Sindacale di Base

L'intervento di sanificazione straordinaria prima della riapertura al pubblico si rende necessario, quindi, oltre che in base all'accordo sottoscritto, anche ai sensi di quanto disposto dall'allegato 12 al D.p.c.m. 11 giugno e dalla circolare n. 17644 del Ministero della Salute.

Per tutte le sopra esposte ragioni la scrivente O.S.,

DIFFIDA

la Direzione Provinciale I di Milano, in conformità alle disposizioni previste dall'allegato 12 sopra citato ed alle direttive emanate dal Ministero della Salute, ad effettuare, nei giorni immediatamente precedenti alla riapertura al pubblico, le operazioni di sanificazione straordinaria dei locali della DP,

CHIEDE

all'ATS territorialmente competente, destinataria della presente, di verificare il puntuale rispetto delle disposizioni e direttive sopra richiamate e di notificare, all'esito della verifica, la scrivente O.S.

Si coglie infine l'occasione per sottolineare che le "Avvertenze per il personale utili al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" diffuse dall'Unità di Crisi Covid-19 della Direzione Regionale della Lombardia, prevedono espressamente che "l'uso delle mascherine è sempre obbligatorio quando ci si trovi in presenza di altre persone. Tutto il personale presente sarà dotato giornalmente, con obbligo di utilizzo, di una mascherina chirurgica a marchio CE ad alto potere filtrante, anche nei casi in cui vi sia la possibilità di mantenere la distanza minima di sicurezza". L'accordo sottoscritto prevede inoltre che i dispositivi di protezione individuale debbano essere consegnati al momento dell'ingresso in ufficio e che in mancanza il dipendente non può accedere allo stesso. Si legge infatti al punto 5 dell'accordo che "Nel caso in cui non potrà essere consegnato uno dei dispositivi di protezione individuale obbligatori, il personale non potrà fare ingresso in ufficio".

Si ricorda poi che l'Ordinanza Regionale n. 573-2020 prevede espressamente che la rilevazione della temperatura deve essere effettuata "prima dell'accesso al luogo di lavoro".

Di conseguenza, *ogni modalità di rilevazione della temperatura e consegna dei dispositivi (magari in una stanza all'interno dell'edificio), che costringe le Lavoratrici ed i Lavoratori a vagare per l'ufficio senza mascherina idonea e senza preventiva verifica della temperatura,* costituisce violazione dell'Ordinanza Regionale e dell'accordo sottoscritto, nonché inosservanza delle "Avvertenze" più sopra richiamate.

In attesa di urgente riscontro si porgono Distinti Saluti.



Unione Sindacale di Base

Raoul Masini